



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone  
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di  
cose per conto di terzi

**IL VICE PRESIDENTE**

**VISTA** la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante “Istituzione dell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada”;

**VISTA** la legge 27 maggio 1993, n. 162 ed, in particolare, l’art. 2 in base al quale alle spese derivanti dal funzionamento del Comitato Centrale e a quelle da sostenere per i Comitati provinciali provvede il medesimo Comitato utilizzando le quote annue dovute dalle imprese iscritte all’Albo;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii;

**VISTO** il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante “Riordino della Consulta generale per l’autotrasporto e del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi”;

**VISTO** il D.P.R. 10 luglio 2009, n. 123 recante “Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica e del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori”;

**VISTO** il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 134 recante “Regolamento contabile del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori”;

**VISTA** la legge 7 agosto 2012, n. 135 recante “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

**VISTO** il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 25.05.2016;

**VISTO** l’articolo 1 comma 629, lettera b) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che reca disposizioni in materia di scissione dei pagamenti - split payment;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

**VISTI** la legge e il regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e s.m.i.;

**VISTO** il capitolo di spesa 1294 “Spese per il funzionamento del Comitato centrale e dei Comitati provinciali per l’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché per la tenuta e pubblicazione dell’Albo medesimo e per interventi a sostegno dell’autotrasporto”;

**VISTA** la Delibera n. 14/2010 del 19 ottobre 2010 assunta dal Comitato Centrale d’intesa con la Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l’Intermodalità recante norme sulle modalità di gestione delle risorse allo stesso assegnate;

**VISTA** la lettera di ordinazione n. 301/ATM681 del 7 febbraio 2013 con la quale il Comitato Centrale ha affidato alla TRA.LOG. Consulting SAS il servizio di “Supporto alle attività del Comitato centrale in materia tecnico-scientifica per l’anno 2013”, tramite gara in economia per l’importo a base d’asta pari a € 130.000,00 oltre IVA, per l’importo aggiudicato pari a € 151.008,00, IVA compresa, consistente nella prestazione ivi specificata;



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone  
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di  
cose per conto di terzi

**VISTO** in particolare il punto 3) della predetta lettera di ordinazione n. 301/ATM681, che prevedeva l'immediato avvio dell'esecuzione del servizio di che trattasi: *"... al più presto e comunque a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione per accettazione della presente lettera di ordinazione, ...."*;

**VISTO**, inoltre, l'ultimo capoverso della citata nota, espressamente accettata dalla TRA.LOG. Consulting SAS, che testualmente recita: *"Con la sottoscrizione della presente lettera di ordinazione – emessa ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. e che sarà vincolante per codesta Società fin dal momento della sua sottoscrizione, mentre non sarà obbligatoria per il Comitato Centrale se non dopo che sarà stata approvata nei modi di legge – codesta Società accetta tutte le norme e condizioni in essa descritte e negli allegati richiamati"*, e che pertanto subordina l'efficacia della lettera di ordinazione alla approvazione della stessa nei modi di legge;

**VISTO** il decreto prot. n. 2475/ATM681 dell'11 novembre 2013, con il quale è stata approvata la predetta lettera contratto ed autorizzato l'impegno per complessivi € 151.008,00 IVA inclusa, a favore della TRA.LOG. Consulting SAS per lo svolgimento del servizio sopra descritto;

**VISTO** il foglio di osservazione n. 73, trasmesso con nota n.41618 del 3 dicembre 2013, con il quale l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha restituito non registrato il predetto decreto n. 2475 dell'11 novembre 2013 con la motivazione che *"... nella considerazione che la ditta contrattualizzata è identificabile come società che presta consulenza aziendale e che dall'oggetto del contratto le attività sono assimilabili a studi e consulenze ..... si rappresenta che non è possibile procedere alla sua registrazione in quanto l'importo del servizio reso risulta superiore al tetto di spesa di cui all'art. 6, c. 7 del d.l. n. 78/2010 in materia di consulenze."*, rilevando, inoltre, che, in relazione alla disponibilità all'epoca presente pari ad € 120.489,33, sarebbe stato necessario adeguare il contratto al limite di spesa sopracitato quale elemento imprescindibile per l'apposizione del visto di registrazione;

**VISTO** il successivo foglio di osservazione n. 12 del 22 gennaio 2014 in risposta alla replica del Comitato Centrale, resa con nota n. 41618 del 3 dicembre 2013, con il quale l'Ufficio centrale del bilancio ha ribadito le osservazioni già formulate con foglio n. 73 e ha nuovamente denegato il visto di registrazione al predetto decreto prot. n. 2475/ATM681 dell'11 novembre 2013;

**VISTI** i rapporti inerenti n. 4 stati di avanzamento relativi alle attività svolte ed al personale impiegato, trasmessi dalla TRA.LOG. Consulting SAS nel corso dell'espletamento dell'incarico;

**VISTI** i verbali n. 4/2013, n. 9/2013 e n. 11/2013 relativi alle sedute nell'ambito delle quali il Comitato centrale ha approvato, tra l'altro, la regolarità dei servizi svolti dalla TRA.LOG. Consulting SAS relativamente ai primi tre stati di avanzamento del servizio in parola ed ha, altresì, approvato la liquidazione delle corrispondenti fatture per il rispettivo importo di € 37.752,00 IVA compresa, € 38.064 IVA compresa, € 51.054,56 IVA compresa;

**RILEVATO** che il quarto stato di avanzamento del servizio di cui alla predetta lettera di ordinazione per l'importo di € 25.073,44 IVA compresa non è stato approvato, stante le intervenute osservazioni dell'Organo di controllo;



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone  
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di  
cose per conto di terzi

**CONSIDERATO** che nella seduta del 18 dicembre 2013 il Comitato Centrale ha deliberato il conferimento alla TRA.LOG. Consulting SAS la proroga per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014 del servizio in questione;

**VISTA** la lettera di ordinazione contratto n. 3106/ATM681 del 23 dicembre 2013 con la quale è stata affidata alla TRA.LOG. Consulting SAS la proroga per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014 del servizio in questione, per l'importo complessivo pari a € 38.064,00 IVA compresa;

**VISTO**, in particolare, che la sopra citata lettera contratto n. 3106/ATM681 del 23 dicembre 2013 espressamente prevede che *“Con la sottoscrizione della presente lettera di ordinazione – emessa ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. e che sarà vincolante per codesta Società fin dal momento della sua sottoscrizione, mentre non sarà obbligatoria per il Comitato Centrale se non dopo che sarà stata approvata nei modi di legge – codesta Società accetta tutte le norme e condizioni in essa descritte e negli allegati richiamati”*;

**RILEVATO** che in atti non v'è alcuna dimostrazione dell'esecuzione della predetta prestazione, ancorché per periodi limitati;

**CONSIDERATO** che nelle more della ricostituzione del Comitato Centrale e della designazione del nuovo Presidente, con nota n. 3261 del 6 febbraio 2014 il Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, in considerazione dei rilievi pervenuti sul contratto originario in sede di controllo giuridico contabile, ha rappresentato alla TRA.LOG. Consulting SAS gli elementi impeditivi al riconoscimento di legittimità dell'affidamento, sospendendone l'esecuzione in modo da evitare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e della società medesima;

**CONSIDERATO**, inoltre, che, a seguito della ricostituzione per un triennio del Comitato Centrale con D.M. 9 aprile 2014, n. 140, riscontrata un'ingente mole di procedimenti pendenti di varia natura, ivi compreso quello di che trattasi, con note prot. n. 228/ATM3 e 229/ATM3 del 10.02.2015, rimaste inevase, è stato chiesto rispettivamente al Vice Presidente e al Presidente pro tempore di effettuare il passaggio di consegne al nuovo Presidente, immesso nella funzione con D.P.C.M. del 7.11.2014;

**VISTA** la nota prot. n. 1221/ATM681 del 3.08.2015, rimasta inevasa, con la quale il nuovo Presidente del Comitato ha, tra l'altro, chiesto all'Avvocatura Generale dello Stato di esprimere un parere in merito anche alla gestione delle procedure di che trattasi, attesa la necessità della loro definizione;

**VISTO** il decreto ingiuntivo n. 20070/2015 del 2.09.2015 della somma di euro 189.696,00 oltre interessi emesso in data 01.09.2015 su istanza della Società TRA.LOG. Consulting SAS;

**VISTA** la nota prot. n. 1397/ATM 681 del 30.09.2015, con la quale il Comitato Centrale ha provveduto a fornire all'Avvocatura Generale dello Stato elementi utili per la memoria difensiva in sede di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, evidenziando sia la circostanza che la copertura finanziaria dell'incarico in questione non ha mai trovato definizione per effetto della mancata registrazione contabile dell'impegno per i motivi sopra citati, facendo venir meno i presupposti di legittimità dell'affidamento, sia la circostanza che la Società ha avuto sin da subito contezza della subordinazione della procedura contrattuale al positivo perfezionamento contabile dell'assunzione dell'impegno di spesa, avendo espressamente sottoscritto la clausola contenuta nella lettera di ordinazione sopra richiamata, così come nel contratto di proroga per i primi tre mesi del 2014;



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone  
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di  
cose per conto di terzi

**VISTA** la nota PEC del 20.04.2016, acquisita in pari data al prot. n. 1077/ATM 681, di trasmissione da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 13.4.2016 con la quale viene rigettata la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del suddetto decreto ingiuntivo;

**VISTA** la nota PEC del 12.02.2020, acquisita in pari data al prot. n. RU 350, di trasmissione da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato della sentenza n. 1353/2020 del Tribunale di Roma, che accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta dall'Amministrazione, revoca il decreto ingiuntivo n. 20070/2015 e condanna il Ministero al pagamento della somma di € 124.800,00, oltre IVA e oltre interessi ex D.lgs n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture n. 3/2013, n. 7/2013, n. 11/2013 e n. 1/2014, della somma di € 15.600,00 oltre IVA e oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002, e della alla somma di € 1.560,00 oltre interessi legali dalla domanda, e alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 10.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;

**VISTA** la nota PEC prot. n. RU 417 del 20.02.2020 con la quale si comunica all'Avvocatura Generale dello Stato che, stante l'accoglimento *per quanto di ragione* dell'opposizione proposta, non si ravvisano motivi di gravame in merito alla sopra citata sentenza;

**VISTA** la successiva nota PEC prot. n. RU 540 del 4.03.2020 con la quale, nel comunicare alla predetta società la ricezione della sopra citata sentenza, si chiede l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato presso il quale effettuare il relativo pagamento e l'emissione di fattura quale corrispettivo per la lettera di ordinazione-contratto prot. n. 3106/ATM 681 del 31.12.2013, con imputazione degli interessi fino alla data del 5 marzo 2020;

**VISTA** la comunicazione PEC del 5.03.2020, acquisita in data 6.03.2020 al prot. n. RU 554, con la quale a riscontro della predetta richiesta la TRA.LOG. Consulting SAS dichiara di accettare l'imputazione degli interessi fino alla data del 5.03.2020 e trasmette gli estremi del conto corrente presso il quale effettuare il relativo pagamento;

**CONSIDERATO** che, in esecuzione della sentenza sopra citata, occorre procedere per quanto di competenza al pagamento della complessiva somma di euro 243.130,13 così composta:

- Fatt. n. 3/2013: € 31.200,00 per sorte capitale, € 6.552,00 per IVA al 21% e € 16.675,50 per interessi;
- Fatt. n. 7/2013: € 31.200,00 per sorte capitale, € 6.552,00 per IVA al 21% e € 15.839,94 per interessi;
- Fatt. n. 11/2013: € 41.848,00 per sorte capitale, € 9.206,56 per IVA al 22% e € 20.836,52 per interessi;
- Fatt. n. 1/2014: € 20.552,00 per sorte capitale, € 4.521,44 per IVA al 22% e € 10.005,00 per interessi;
- Fatt. n. 1/PA del 5.03.2020: € 15.600,00 per sorte capitale, € 3.432,00 per IVA al 22% (split payment), e € 7.527,30 per interessi dal 6.03.2014;
- € 1.560,00 (pari a 1/10 della somma di € 15.600,00 - prezzo del servizio non reso, in esito alla risoluzione del contratto prot. n. 3106/ATM 681 del 31.12.2013) e € 21,87 per interessi dalla domanda;

**CONSIDERATO** che, ove non diversamente specificato nella predetta sentenza, gli interessi sono calcolati dal 31° giorno dall'acquisizione ufficiale al protocollo delle fatture oggetto di contenzioso, e comunque fino al 5 marzo 2020, come da scheda riepilogativa allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** altresì che per quanto concerne le spese della procedura di ingiunzione provvederà il competente ufficio della Direzione generale del personale e degli affari generali;

**RITENUTO** per le su esposte ragioni di dover procedere al pagamento con utilizzo dei fondi destinati alle spese per il funzionamento del Comitato Centrale capitolo 1294 - PG 1, per l'anno finanziario 2020;



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone  
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di  
cose per conto di terzi

**VISTO** l'esito non regolare della verifica contributiva prot. n. 19948286 del 07/04/2020;

**VISTE** le note PEC prot. n. RU 1063 del 5.06.2020 e n. RU 1071 del 6.05.2020 di comunicazione rispettivamente ai competenti uffici dell'INAIL e dell'INPS dell'intendimento di procedere con l'intervento sostitutivo, ex Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010, previsto dall'art. 30, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. in riferimento alla sopra indicata irregolarità contributiva;

**VISTA** la risposta del competente ufficio dell'INAIL, acquisita al prot. n. RU 1074 del 6.05.2020, di conferma dell'irregolarità contributiva della ditta TRALOG SAS per € 513,56, risultata successivamente sanata dalla ditta medesima, come da comunicazione mail del 19.05.2020;

**VISTE** le risposte del competente ufficio dell'INPS, acquisite rispettivamente ai prot. n. RU 1200 del 19.05.2020 e 1262 del 22.05.2020, con le quali si comunica che il debito della predetta ditta risulta già iscritto a ruolo con C.E.: 371-2016-00222199-63 e con C.E.:371-2016-00201273-62;

**VISTO** il successivo esito regolare della verifica contributiva prot. n. 20707840 del 19/05/2020, reso disponibile in data 04/06/2020;

**VISO** l'art. 153 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, "*Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973*";

**VISTA** la circolare n. 34 del 13 dicembre 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale, a partire dall'anno 2019, l'impegno di spesa deve essere imputato contabilmente sugli stanziamenti di competenza e cassa dell'anno di esigibilità;

**VISTO** il D.P.C.M. 30 ottobre 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 14 novembre 2017, al registro 1, foglio 4512, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Teresa Di Matteo l'incarico di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

**VISTO** il decreto ministeriale 8 maggio 2018, n. 235 con il quale, per la durata di un triennio, è stata ricostituita la composizione del Comitato Centrale;

**VISTO** il decreto prot. n. RD 209 del 31 dicembre 2019, registrato presso la Corte dei Conti in data 17 gennaio 2020 al n. 202, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Francesca Aielli l'incarico di livello dirigenziale di seconda fascia di Vice Presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;

**VISTA** la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sugli indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione n. 27 del 15 gennaio 2020, registrata alla Corte dei Conti in data 1° febbraio 2020 al n. 250, con la quale sono state, tra l'altro, assegnate al Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, le risorse iscritte per l'anno 2020 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Centro di responsabilità n. 3;

**VISTA** la Direttiva n. 1 del 27 gennaio 2020, con la quale il Capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale ha assegnato al Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori le risorse finanziarie, per l'esercizio finanziario 2020, relativamente ai



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone  
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di  
cose per conto di terzi

capitoli 1294, 1323 e 1330, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero, nonché i maggiori stanziamenti che risultassero assegnati a seguito di provvedimenti amministrativi e/o normativi posti in essere nel corso dell'anno 2020;

**VISTO** il Decreto dirigenziale prot. n. RD 3 del 6 febbraio 2020 del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori con il quale, a seguito dell'emanazione della citata Direttiva n. 1 del 27 gennaio 2020, vengono, tra l'altro, delegati al Vice Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori i poteri di spesa, per l'esercizio finanziario 2020, sui capitoli 1294, 1323 e 1330, nonché le ulteriori eventuali disponibilità finanziarie derivanti da variazioni di bilancio;

**CONSIDERATO** che, per il presente provvedimento è stato predisposto, nell'applicativo SICOGE, il Piano finanziario dei pagamenti;

**TUTTO** ciò premesso e considerato

**DECRETA**

**Art. 1** - Si autorizza l'impegno e il pagamento contemporaneo della somma complessiva di € **243.130,13** (euro duecentoquarantatremilacentotrenta/13) sul **capitolo 1294 – PG 1** dello Stato di previsione della Spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esercizio finanziario 2020 a valere sui fondi residui 2019, necessaria per il pagamento della sentenza n. 1353/2020 emessa dal Tribunale di Roma, notificata al Comitato Centrale con PEC acquisita al prot. n. RU 350 del 12.02.2020, e si procede quanto a € 239.698,13 a favore della società **TRA.LOG. Consulting SAS di Anatriello Gianluca & C.**, con sede in NAPOLI, Via Santa Brigida, 6, C.F. e P. IVA 05000321215, mediante accredito sul conto corrente bancario IBAN **IT39T0100039890000000000068**, indicando nella causale "pagamento sentenza n. 1353/2020 del Tribunale di Roma" e quanto a € 3.432,00 per IVA sulla fattura n. 1/PA del 5.03.2020 a favore del Tesoro dello Stato (split payment), mediante ordine di pagare sul **Capo VIII capitolo 1203 art. 12**.

IL VICE PRESIDENTE